

ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, IL COMUNE DI BOLOGNA, IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, SRM SRL E TPER SPA RELATIVAMENTE ALL'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA – TPGV.

In attuazione:

- della delibera n. 17 dell'8 luglio 2020 del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna, avente per oggetto *"Sistema di Trasporto Pubblico a Guida Vincolata (TPGV) Bologna – San Lazzaro di Savena denominato "Crealis". Approvazione degli indirizzi per la definizione dell'assetto gestionale e proprietario dell'infrastruttura CREALIS"*;
- della delibera PG n. 288326 del 13 luglio 2020 del Consiglio comunale di Bologna, avente per oggetto *"Progetto di Trasporto Pubblico a Guida Vincolata (TPGV) Bologna - San Lazzaro di Savena denominato "Crealis": indirizzi per la definizione dell'assetto gestionale e proprietario dell'infrastruttura"*;
- della delibera n. 28 del 27 luglio 2020 del Consiglio comunale di San Lazzaro di Savena, avente per oggetto *"Progetto di Trasporto Pubblico a Guida Vincolata (TPGV) Bologna - San Lazzaro di Savena denominato "Crealis": indirizzi per la definizione dell'assetto gestionale e proprietario dell'infrastruttura"*;
- del verbale 13 dicembre 2019 del Comitato di coordinamento della SRM Srl avente per oggetto *"Ipotesi di subentro nelle convenzioni TPGV (Trasporto Pubblico a Guida Vincolata, TPGV/CIVIS/CREALIS) dei Comuni di Bologna e di San Lazzaro di Savena della SRM"*;
- del verbale 11 maggio 2020 del Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 13 dell'Accordo di Programma del 21 novembre 2002 riguardante la realizzazione del TPGV (Tram su gomma) con relativo Allegato 1 riguardante *"Progetto TPGV. Prospetto per la definizione dei beni dell'intervento di proprietà di TPER SpA e di quelli di proprietà demaniale comunale, su cui è costituito il diritto di proprietà superficaria, per i quali TPER SpA stessa effettuerà la manutenzione"* e relativo Allegato 2 riguardante *"Progetto TPGV. Prospetto per la definizione dei beni dell'intervento di proprietà demaniale comunale per i quali il Comune di Bologna e di San Lazzaro di Savena sono impegnati ad effettuare la manutenzione"*;
- richiamata la seduta del 26 novembre 2020 del Comitato di coordinamento ex art. 25 dello Statuto di SRM, nella quale si è esaminato il presente schema di Accordo, condividendone i contenuti;

tra le parti:

- CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, in persona ...;
- COMUNE DI BOLOGNA, in persona ...;
- COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, in persona ...;
- SRM – Reti e Mobilità Srl, in persona ...;
- TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna SpA, in persona ...;

per quanto di rispettiva competenza e pertinenza, si stabilisce e conviene quanto segue.

Considerato:

- che la Città Metropolitana di Bologna è costituita ed opera ai sensi e per gli effetti della legge 7 aprile 2014, n. 56 e rappresenta il territorio metropolitano e le comunità che ne fanno parte, curandone gli interessi;

- che SRM Srl è l'Agenzia per le reti e la mobilità, costituita ai sensi della legge reg. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, e partecipata dal Comune di Bologna e dalla Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana);
- che attualmente TPB Scarl è il gestore dei servizi di Tpl autofiloviari di linea regolari, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale, nonché del servizio TPGV, avviato in data 1 luglio 2020 (prot. SRM 321 del 17 giugno 2020);
- che TPER SpA è succeduta, a seguito di operazioni di integrazione societaria, ad ATC SpA quale gestore di reti e di servizi di trasporto pubblico locale;

premesse che sono vigenti:

- la *“Convenzione fra Comune di Bologna e ATC SpA di Bologna per la realizzazione di un sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata su gomma, per la gestione della rete e la gestione del servizio di trasporto”*, sottoscritta tra le parti il 28 giugno 2001 ed **Allegato n. 1** al presente accordo per costituirne parte integrante;
- la *“Convenzione fra Comune di San Lazzaro di Savena e ATC SpA di Bologna per la realizzazione di un sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata su gomma, per la gestione della rete e per la gestione del servizio di trasporto”*, sottoscritta tra le parti il 28 giugno 2001 ed **Allegato n. 2** al presente accordo per costituirne parte integrante;

visti, sotto altro riguardo:

- il contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto *“le reti, dagli impianti, dalle dotazioni patrimoniali e dai contratti afferenti al complesso aziendale destinato all'esercizio del servizio di Tpl nel bacino provinciale di Bologna”* intercorrente tra SRM Srl e TPER SpA, in qualità di socio in TPB Scarl, sottoscritto in data 4 marzo 2011 e prorogato fino al 31 agosto 2024 in forza delle deliberazioni del Consiglio comunale di Bologna PG 409771/2019 e del Consiglio della Città Metropolitana PG 44/2019;
- il contratto di servizio ad oggetto la *“gestione dei servizi Tpl autofiloviari di linea regolari, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale, nonché di un servizio TPGV”* intercorrente tra SRM Srl e TPB soc. cons. a r.l., sottoscritto in data 4 marzo 2011 e prorogato fino al 31 agosto 2024 in forza delle deliberazioni del Consiglio comunale di Bologna PG 409771/2019 e del Consiglio della Città Metropolitana PG 44/2019;

ricordato altresì:

- che il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale citato, prevede in particolare che il trasporto passeggeri mediante il TPGV venga effettuato dal gestore affidatario del servizio pubblico di trasporto locale. In particolare: l'art. 2, comma 1, dispone *“il Contratto ha per oggetto l'affidamento net-cost [...] della gestione dei servizi Tpl autofiloviari di linea regolari, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale, nonché di un servizio TPGV (trasporto pubblico a guida vincolata – Civis), ove posto in esercizio entro il termine dell'affidamento, della gestione delle reti e degli impianti a essi correlati...”*;
- che l'affidamento del servizio pubblico di trasporto locale è stato prorogato sino al 31 agosto 2024 in forza dei seguenti atti: delibera del Consiglio comunale di Bologna PG 409771/2019 del 16 settembre 2019, delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 44/2019 del 25 settembre 2019, atto di SRM Srl 14 novembre 2019 e decisione AU di SRM Srl n. 4/2020;

- che la gestione dell'infrastruttura TPGV rimane separata dalla gestione del patrimonio della SRM e del servizio all'utenza e, in forza delle citate convenzioni del 2001, allegate al presente atto, rimane assegnata a TPER SpA che è succeduta nella posizione di ATC SpA;
- che, essendo stata completata l'infrastruttura, si tratta di dare attuazione a quanto stabilito nell'art. 9.03 dell'Accordo Quadro "relativo alla scissione parziale di ATC SpA a beneficio di una società di nuova costituzione titolare delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, già di proprietà di ATC SpA, necessari per lo svolgimento delle funzioni di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di cui all'art. 19 della legge regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, 30 ed atti collegati", approvato con delibera del Consiglio comunale di Bologna PG 26199 del 17 marzo 2003 e con delibera del Consiglio provinciale PG 53156 del 26 marzo 2003, determinando il trasferimento ad SRM Srl dell'infrastruttura TPGV al termine del periodo di durata della gestione di cui è attualmente titolare TPER SpA (già ATC SpA) in forza delle citate convenzioni dell'anno 2001, e pertanto con subentro di SRM Srl nel diritto stabilito nelle due convenzioni e nella posizione di destinatario finale della devoluzione automatica della proprietà dell'infrastruttura alla scadenza del termine di trenta anni, già previsto in capo al Comune di Bologna ed al Comune di San Lazzaro di Savena;
- che essendo intervenuti il Nulla-Osta all'apertura al pubblico esercizio rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, USTIF – Sezione di Bologna, rif. U.0081148.03-04-2019 del 3 aprile 2019 e la conseguente Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio rilasciata dalla Città Metropolitana, Area Servizi Territoriali Metropolitan, Servizio Trasporti, fasc. 7.4.1/1/2015 del 5 aprile 2019, occorre formalizzare che il gestore del servizio pubblico locale di trasporto possa utilizzare il TPGV per il trasporto passeggeri in conformità al contratto di servizio;
- che in attuazione delle citate delibere n. 17 dell'8 luglio 2020, n. DC/PRO/2020/47 del 13 luglio 2020, n. 28 del 27 luglio 2020, rispettivamente della Città metropolitana, del Comune di Bologna e del Comune di San Lazzaro di Savena, occorre in definitiva regolare la messa in disponibilità della rete TPGV, con il passaggio di proprietà all'Agenzia SRM alla scadenza delle convenzioni, sottoscritte nel 2001 dall'allora ATC SpA, ora Tper SpA, in luogo del passaggio di proprietà ai Comuni;
- che è necessario assicurare comunque il coordinamento del sistema TPGV con gli interventi e le misure contemplate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS (della Città Metropolitana di Bologna) e nel Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU (del Comune di Bologna);

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue.

ART. 1. PRESUPPOSTI.

1. Le Premesse soprariportate costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo.

ART. 2. NATURA DELL'ACCORDO.

1. Il presente Accordo ha prevalente finalità di coordinamento tra tutte le parti che vi addivengono al fine della sistematica gestione a regime dell'infrastruttura e del servizio TPGV, nell'ambito degli indirizzi e dei piani che gli enti territoriali competenti hanno adottato ed adotteranno per la mobilità sostenibile nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.

2. Con il presente Accordo le parti tutte prendono atto, altresì, dei diritti ed obblighi reciproci che intercorrono tra alcune di esse, in quanto considerate espressamente da specifiche convenzioni tra di loro vigenti o stipulande, ovvero in quanto considerate da specifiche clausole del presente atto con effetti obbligatori limitati alle specifiche parti in esse menzionate. La presa d'atto non comporta assunzione di garanzia o solidarietà per il rispetto delle specifiche obbligazioni richiamate nel precedente periodo.

ART. 3. AZIONISTI TITOLARI DEL CONTROLLO ANALOGO RISPETTO ALL'AGENZIA SRM SRL.

1. La Città Metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna, in quanto soci in SRM Srl e titolari del controllo analogo, anche in forza dell'Accordo Quadro *“relativo alla scissione parziale di ATC SpA a beneficio di una società di nuova costituzione titolare delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, già di proprietà di ATC SpA, necessari per lo svolgimento delle funzioni di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di cui all'art. 19 della legge regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, 30 ed atti collegati”*, approvato con delibera del Consiglio comunale di Bologna PG 26199 del 17 marzo 2003 e con delibera del Consiglio provinciale PG 53156 del 26 marzo 2003, assumono tutti gli indirizzi necessari all'adempimento dei compiti di Agenzia per le reti e la mobilità in capo ad SRM Srl, con particolare riferimento all'oggetto del presente accordo.

2. Il presente Accordo non può comportare per la sua esecuzione l'assunzione di oneri impropri o la disapplicazione dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono essere rispettati da parte dalle società a partecipazione pubblica e dunque da SRM Srl e da TPER SpA.

ART. 4. CONCESSIONE D'USO E DIRITTI RICONOSCIUTI IN CAPO AL GESTORE.

1. L'infrastruttura e le altre componenti del sistema TPGV, in conformità agli atti che ne hanno determinato la realizzazione e messa in esercizio, resterà destinata all'uso di servizio pubblico per il territorio.

2. In conformità a quanto premesso nelle convenzioni allegate al presente Accordo, il gestore dell'infrastruttura come identificato nel successivo Art. 5 conserva, per la durata di rapporto ivi stabilita, in regime di concessione amministrativa l'uso pieno (altresì denominato “diritto di superficie”) in funzione di servizio pubblico delle aree ed opere ove insiste l'infrastruttura, identificate nella loro estensione e collocazione secondo quanto risulta dalla cartografia allegata (**Allegato 3**), del Comune di Bologna e del Comune di San Lazzaro di Savena.

ART. 5. GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA.

1. In conformità a quanto previsto nelle convenzioni allegate al presente Accordo, TPER SpA in quanto succeduta nella posizione di ATC SpA a seguito delle operazioni di integrazione societaria, rimane proprietaria dell'infrastruttura e titolare del relativo diritto di superficie e gestore della rete per il periodo di 30 (trenta) anni dall'avvio dell'esercizio (1 luglio 2020).

2. TPER SpA, nella sua qualità di gestore della rete, la metterà a disposizione del gestore del servizio incaricato dall'Agenzia SRM Srl in conformità agli indirizzi degli enti territoriali competenti.

3. La manutenzione dell'intera infrastruttura finanziata sarà svolta da TPER SpA, ovvero dal Comune di Bologna e di San Lazzaro di Savena a seconda della tipologia di beni e della loro inerenza alla infrastruttura per il trasporto ovvero alla viabilità generale. Circa la ripartizione dei compiti di manutenzione fra le parti richiamate, farà fede quanto dettagliatamente elencato negli Allegati 3 e 4 al presente atto, già approvati dal Collegio di Vigilanza nella propria seduta dell'11 maggio 2020 ed esattamente nel documento *“Progetto TPGV. Prospetto per la definizione dei beni dell'intervento di proprietà di TPER SpA e di quelli di proprietà demaniale comunale, su cui è costituito il diritto di proprietà superficiale, per i quali TPER SpA stessa effettuerà la manutenzione”* (**Allegato 4**) e nel documento *“Progetto TPGV. Prospetto per la definizione dei beni dell'intervento di proprietà demaniale comunale per i quali il Comune di Bologna e di San Lazzaro di Savena sono impegnati ad effettuare la manutenzione”* (**Allegato 5**).

4. Le operazioni di manutenzione dell'intera infrastruttura finanziata saranno ripartite fra la TPER e il gestore del servizio di Tpl sull'infrastruttura medesima, con la manutenzione ordinaria in capo al gestore del servizio di Tpl e quella straordinaria in capo al gestore della rete – TPER. [versione Nigro]

5. Il gestore della rete riceverà dal gestore del servizio un canone d'uso dell'infrastruttura con equa remunerazione del capitale investito a partire dal mese di settembre 2024 e fino alla scadenza del trentesimo anno dall'avvio dell'esercizio. Tale onere sarà contemplato negli atti relativi alla gara per il nuovo affidamento

del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del bacino metropolitano bolognese. La misura del canone, calcolata tenendo conto della quota di ammortamento, della remunerazione del capitale e della manutenzione straordinaria effettuata sull'infrastruttura, è determinata nella quantità di 1.937.300,00 euro su base annua per l'anno 2024. La quota da rivalutare nel tempo, con effetto da gennaio 2025, sulla base dell'inflazione media annua consuntiva dell'anno precedente (FOI ISTAT, indice generale senza tabacchi), pari al complementare al 71,1%, varrà 564.850,00 euro. Proporzionalmente, per i quattro mesi da riferire al 2024, esso varrà 645.767,00 euro + IVA.

ART. 6. DEVOLUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA.

1. Al termine del periodo trentennale di gestione della rete cesserà la proprietà superficiaria di TPER SpA e l'intera infrastruttura passerà automaticamente nella proprietà di SRM Srl in quanto Agenzia per le reti e la mobilità partecipata dalla Città Metropolitana di Bologna e dal Comune di Bologna, senza indennizzo in favore di TPER SpA.

2. Anche nel tempo successivo al periodo trentennale di gestione della rete da parte di TPER SpA, SRM Srl, in quanto Agenzia per le reti e la mobilità, sarà destinataria della concessione amministrativa d'uso pieno, in funzione di servizio pubblico, delle aree e opere ove insiste l'infrastruttura e manterrà altresì la destinazione pubblica per il servizio di trasporto passeggeri della infrastruttura TPGV.

ART. 7. EVENTUALI SOLUZIONI TECNICHE INCOMPATIBILI CON IL TPGV O TRATTE DI ESSO PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE O PIANIFICAZIONE DI SETTORE.

1. Qualora intervengano norme di legge o standard europei, nazionali o regionali che rendano incompatibile la continuazione dell'esercizio del TPGV o di tratte di esso, tutte le parti del presente Accordo ricercheranno, in leale collaborazione, e comunque tenendo conto dell'interesse generale del territorio e delle comunità, le soluzioni compensative e di equilibrio senza peraltro accollo o assicurazione dei danni derivanti da tali provvedimenti delle Autorità pubbliche.

2. Qualora per effetto di atti di pianificazione e deliberativi della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna e del Comune di San Lazzaro di Savena, il TPGV o specifiche tratte di esso dovessero venire dismesse, l'ente a beneficio del quale sarà attuata la dismissione concorrerà o comunque ricercherà le soluzioni compensative nei confronti di TPER SpA per l'indennizzo pari al valore residuo dell'investimento da ammortizzare, della remunerazione del capitale investito e della manutenzione straordinaria effettuata sull'infrastruttura, non recuperati a causa della sospensione del canone conseguente alla dismissione totale o parziale determinata da provvedimento di indirizzo o regolatorio di uno o più tra tali soggetti o loro Agenzie; l'ente beneficiario così individuato avrà la facoltà, nei modi contemplati dalla legge, di imputare l'indennizzo dovuto all'eventuale nuovo affidatario del servizio pubblico per la cui realizzazione la dismissione viene attuata.